

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Stefano Seppi

Andrea Tinti

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte

Thomas Sandrini

Stefan Sandrini

Oskar Malfertheiner

Massimo Moser

Michael Schieder

Iwan Gasser

Circolare

numero:	29i
del:	2023-03-20
autore:	Andrea Tinti

A tutti gli enti associativi interessati

Comunicazione EAS: scadenza per la comunicazione di eventuali variazioni fino al 31 marzo 2023

Il decreto del 2008¹ ha introdotto l'obbligo per gli enti associativi privati non a scopo di lucro, salvo i soggetti esonerati², di comunicare al fisco tutti i dati rilevanti, permettendo la verifica dei requisiti dell'ente associativo per poter usufruire delle facilitazioni fiscali e al fine di contrastare l'eventuale abuso³ delle agevolazioni riservate a tali enti.

Entro il **31 marzo 2023** gli enti non a scopo di lucro non iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore, devono compilare e trasmettere elettronicamente all'Agenzia delle Entrate una nuova comunicazione EAS **solo** se l'attività dell'associazione è variata dall'ultima comunicazione e **cambiano i dati precedentemente comunicati. Non devono essere comunicati** i cambiamenti indicati al punto 1.3 della presente circolare.

Riforma del Terzo settore

Gli enti del Terzo settore (ETS) non sono tenuti alla presentazione del modello EAS⁴.

L'abrogazione del modello EAS riguarda esclusivamente gli enti iscritti al Registro Unico nazionale del Terzo settore, permanendo invece l'obbligo per gli altri enti.

1 Indicazioni operative per la compilazione del modello EAS

1.1 Contenuti della comunicazione

Il modulo EAS può essere reperito sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate⁵, in italiano e tedesco.

La comunicazione si presenta come questionario con 38 domande a cui rispondere, nella maggior parte, con un SI o con un NO⁶. I dati devono riportare la situazione attuale alla data della comunicazione, nel caso questi non siano definitivi⁷.

Le domande fanno riferimento ai seguenti ambiti:

1 Art. 30 DL 29.11.2008 n. 185 tramutato in legge il 28.01.2009 n. 2

2 Vedasi i casi di esonerazione: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

3 Art. 148 DPR del 22.12.1986 N. 917

4 art. 94 co. 4 del DLgs. 117/2017

5 Vedasi: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/modello-eas>

6 Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

7 Punto 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29.10.2009 N. 45/E

I - 39100 Bozen - Bolzano, via Cavour - Straße 23/c, Tel. +39 0471 062828, Fax +39 0471 062829

E-Mail: info@winkler-sandrini.it, zertifizierte E-Mail PEC: winkler-sandrini@legalmail.it

Internet <http://www.winkler-sandrini.it>, Steuer- und MwSt.-Nummer 0144587 021 3 codice fiscale e partita IVA Raiffeisenkasse Bozen, Cassa Rurale di Bolzano - IBAN IT05 V 08081 11600 000300018180 - SWIFT RZSBIT21003

- a) Dati dell'associazione e del suo legale rappresentante
- b) Struttura ed organizzazione dell'associazione
- c) Descrizione dell'attività e delle entrate
- d) Rapporto con/fra gli associati
- e) Estremi dello statuto
- f) Aspetti fiscali

Il questionario contiene, fra l'altro, anche domande trabocchetto, che potrebbero portare alla perdita delle agevolazioni fiscali. Affinché si possa beneficiare delle previste agevolazioni, la legge prevede diversi requisiti statutari che devono essere rispettati⁸. Nella compilazione si deve pertanto fare attenzione che le risposte date nel questionario non si contraddicano con lo statuto.

1.2 Versione semplificata della comunicazione

Gli enti associativi iscritti nell'apposito registro possono compilare la versione semplificata⁹. Tali enti devono rispondere (oltre che inserire i dati identificativi) alle domande 4), 5), 6), 25), e 26). Associazioni sportive devono rispondere, in aggiunta, alla domanda al rigo 20) e associazioni con personalità giuridica riconosciuta devono rispondere "SI" nella riga 3).

1.3 Cambiamenti che devono e non devono essere segnalati

In genere la comunicazione EAS deve essere fatta nel caso in cui - in confronto all'ultima comunicazione EAS presentata - ci sia stato un cambiamento dell'attività nell'ente associativo non a scopo di lucro.

Per eventuali cambiamenti di uno dei punti sotto indicati **non si deve effettuare una comunicazione ad hoc**¹⁰:

- Punto 20: l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente od occasionalmente
- Punto 21: l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi
- Punto 23: il valore medio degli ultimi tre esercizi chiusi dell'ammontare totale delle entrate dell'ente
- Punto 24: il numero degli associati dell'ente
- Punto 30: l'ammontare di eventuali erogazioni liberali ricevute dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 31: l'ammontare di eventuali contributi pubblici ricevuti dall'ente nell'ultimo esercizio chiuso
- Punto 33: quanti giorni l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi

Non devono essere comunicati tutti i cambiamenti comunicati già all'Agenzia delle Entrate, ad esempio coi modelli AA5/6 o AA7/10 (ad esempio la nomina di un nuovo rappresentante legale, trasferimento della sede legale, etc.).

1.4 Tempistiche

Tutti i nuovi enti associativi devono inoltrare la comunicazione EAS entro 60 giorni dalla loro costituzione.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo, nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti da segnalare¹¹ come riportato sopra.

⁸ Art. 148, comma 8 DPR del 22.12.1986 N. 917

⁹ vedasi l'elenco di tali soggetti nell'introduzione al modello EAS alla seguente pagina internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

¹⁰ Vedasi le istruzioni al modello EAS

¹¹ Introduzione modulo EAS

Nel caso in cui ci fosse un cambiamento per cui si dovessero perdere le previste agevolazioni fiscali, questo deve essere comunicato entro 60 giorni dal verificarsi di tale situazione¹².

1.5 Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere inoltrata elettronicamente¹³. La trasmissione può essere presa in carico da un operatore abilitato o dall'ente associativo stesso tramite il canale „Fisco-Online“¹⁴.

1.6 Sanzioni

Per l'omessa o errata comunicazione non sono previste specifiche sanzioni, però eventuali agevolazioni fiscali andranno perse. Le entrate relative all'attività lucrativa prevederanno quindi la **tassazione ordinaria**. Questo si intende anche per i contributi degli associati.

2 Consigli

Noi consigliamo a tutti gli enti associativi non a scopo di lucro di verificare con attenzione le rispettive posizioni in riferimento all'ultima comunicazione EAS. Nel caso in cui ci fossero dei cambiamenti significativi nell'attività associativa bisogna inviare entro e non oltre il 31 marzo 2023 la rispettiva comunicazione EAS.


Nella compilazione del questionario siamo volentieri a vostra disposizione, qualora ci fossero dubbi. In questo caso la preghiamo di mettersi immediatamente in contatto con noi in maniera da realizzare ed inviare entro il termine previsto del 31 marzo 2023 la comunicazione EAS.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



12 Punto 3.3 provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 02.09.2009

13 Art. 30, comma 1 e 2 DL vom 29.11.2009 N. 185

14 Introduzione modulo EAS